



COMUNE DI REGALBUTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 94 del 10-06-2021

OGGETTO : **Potenziamento attività lavorativa personale a tempo parziale.
Integrazione oraria personale Ufficio Tributi.**

L'anno duemilaventuno, addì Dieci del mese di Giugno alle ore 13:00
nell'aula delle riunioni, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Nominativo	Carica	Presente	Firma
BIVONA Francesco	SINDACO	SI	
GIAGGERI Concetta	V. SINDACO	SI	
FERRIGNO Medea	ASSESSORE	SI	
ROCELLA Salvatore	ASSESSORE	NO	/
FASCIANA Stefano	ASSESSORE	NO	/

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale "reggente", Dott. Andrea Varveri

Il Sindaco / ~~Vice Sindaco~~, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata;
 di approvare la proposta di deliberazione con le seguenti aggiunte/integrazioni:

con separata unanime votazione stante l'urgenza di provvedere, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

PROPOSTA DI DELIBERA DI G.M.

**OGGETTO: Potenziamento attività lavorativa personale a tempo parziale.
Integrazione oraria personale Ufficio Tributi .**

IL SINDACO

Premesso che a causa dei pensionamenti degli ultimi anni, diversi Settori lamentano carenze di personale e difficoltà operative;

Che diversi servizi ormai sono completamente portati avanti da personale con contratto a tempo parziale (24 ore sett.) e che il loro apporto, anche oltre il normale orario di lavoro è indispensabile per lo svolgimento delle numerose mansioni affidate;

Viste le necessità rappresentate dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario con note prot.8042 del 15.04.2021 e prot. 10952 del 25.05.2021, al fine di far fronte al carico di lavoro incombente ed alle numerose scadenze, il non assolvimento e rispetto delle quali può comportare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Richiamata la Legge n.183/2010, che innova il regime del part-time, rendendo tale istituto flessibile a seconda delle esigenze lavorative;

Rilevato che la maggiore spesa derivante dall'aumento delle ore settimanali ai dipendenti sopra indicati non comporta maggiore spesa del personale, calcolata secondo la vigente normativa, in quanto la stessa viene ad essere compensata con i risparmi derivanti dalle cessazioni per pensionamenti del personale;

Considerato, altresì, che l'integrazione oraria ha carattere assolutamente temporaneo e viene autorizzata al fine di una migliore organizzazione dei servizi, come sopra esposto;

Ravvisata la necessità e l'urgenza, per far fronte alle esigenze rappresentate dai Responsabili di Settore, di integrare di n.8 ore l'orario di lavoro dei dipendenti di cui a all'unito elenco, già in servizio a 24 ore, con decorrenza dal 14/06/2021 e fino al 16/07/2021;

Richiamati, allo scopo, i diversi pareri della Corte dei Conti che hanno evidenziato che "in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario (fino a 32 ore) che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione art.31 c.101 della Legge 24 dicembre 2007 n.244 e quindi non va computato quale nuova assunzione;

Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'Amministrazione, previa intesa con il dipendente interessato;

Acquisita la preventiva disponibilità da parte del personale come sopra individuato;

RICHIAMATI i seguenti pareri della Corte dei Conti :

- Deliberazione n.68/2017/PAR del 25/01/2017 della Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione Siciliana che tra l'altro stabilisce: "Un mero aumento orario non integra una nuova assunzione, sicché non fa scattare la soggezione ai limiti e divieti alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una manovra elusiva. "Resta fermo, peraltro, che la facoltà d'incremento delle prestazioni lavorative può essere legittimamente esercitata solo nel rispetto

di tutti i vincoli e i limiti fissati dal legislatore e, comunque, con l'obbligo di includere nel computo della spesa del personale l'onere derivante dal maggior numero di ore da retribuire" (Sezioni riunite per la Reg. sic., delib. n. 19/2012/SS.RR./PAR).

- Deliberazione n.198/2011/PAR Sez. Toscana, secondo la quale *"In virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario (fino a 32 ore) che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art.3 comma 101 della Legge n.244/2007 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'Amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente"*;

- Parere n.496/2011- Sezione Regionale di controllo per la Campania - nel quale si attesta quanto segue: *"Questo Consesso dubita oggi fortemente della possibilità di ricondurre alla previsione del comma 1 dell'art.9 del D.L. n.78/2010, la fattispecie dell'incremento, da 18 a 30 ore settimanali, dell'orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo parziale, posto che, in ordine a tale fattispecie, l'elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente-, all'incremento dell'orario di lavoro e quindi alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente cui in termini sinallagmatici non può non corrispondere una proporzionale maggiore retribuzione. Resta naturalmente salva la necessità, nel caso che ne occupa, dell'integrale e rigoroso rispetto del complesso delle disposizioni, dei vincoli e del tetto di spesa, operanti, in forza del vigente ordinamento giuscontabilistico, in materia di personale"*;

- Parere Sezione Regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par - la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che *"un mero aumento orario non integra nuova assunzione"* e quindi non fa scattare la soggezione ai "limiti e divieti" alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti' alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertarle nell'esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte;

RICHIAMATA, altresì, la delibera n.19 del 20.02.2012 della Corte dei Conti – Sezione riunite in sede consultiva, che ammette l'operatività dell'elevazione del monte orario lavorativo settimanale di taluni lavoratori part-time, con un incremento max fino a 32 delle ore lavorative dei dipendenti a tempo parziale, nel rispetto dei limiti imposti dall'art.1 c.557, della Legge 296/2006, e della propria capacità finanziaria, oltre che del patto di stabilità interno;

RIBADITO quindi, che sulla base dei pareri della Corte dei Conti si può affermare che l'incremento dell'orario di lavoro part-time, non può essere in alcun modo equiparata ad una "nuova assunzione" e non risulta sottoposta ai limiti normativi in materia di finanza pubblica posti dalla legge n.122/2010 e conseguentemente, anche dall'art.31, comma 26, dalla legge n.183/2011 e ss.mm.ii. in materia di assunzioni, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dall'art. 1, c.557, della legge n.296/2006, e della propria capacità finanziaria;

RITENUTO che la spesa relativa all'elevazione oraria, oltre il limite contrattualmente previsto, del succitato personale a tempo determinato, è finalizzata a garantire servizi e funzioni indispensabili e necessari per l'Ente;

VISTO l'art. 55 del C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018;

RILEVATO che il giusto bilanciamento della necessità di contenere la spesa del personale e, al contempo, garantire le esigenze di servizio sono tali da richiedere un'integrazione fino ad un massimo di 32 ore settimanali;

VISTO il prospetto contabile predisposto dal Settore Finanziario allegato sub "B" alla presente, da quale risulta che la spesa complessiva per l'integrazione oraria di n.8 ore settimanali del personale di cui all'allegato elenco ammonta presuntivamente ad €1.154,06, comprensiva di oneri riflessi ed IRAP;

DATO ATTO che la spesa complessiva per l'integrazione sopra citata, opera nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa del personale e trova copertura finanziaria nei capitoli del predisponendo bilancio di previsione 2021/2023;

VISTO il vigente C.C.N.L. del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali;

VISTO il D.L. n.267/2000;

VISTO il D.L. n. 78/2010;

VISTA la L. n.183/2011;

VISTA la L. . 44/2012;

VISTO l'O.EE.LL vigente in Sicilia;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni in narrativa esposte, richiamate integralmente le premesse,

1) Di integrare l'orario settimanale di lavoro del personale di seguito specificato assegnato all'Ufficio Tributi da 24 a 32 ore settimanali relativamente al periodo dal 14/06 al 16/07/2021:

- Maccarrone Giuseppa M.P.	"Istruttore Amministrativo" Cat.C)
-Lanza Francesca S.	"Istruttore Amministrativo" Cat.C)

2) Di dare atto che la spesa per l'integrazione oraria di cui al punto 1), ammontante presuntivamente ad €1.154,06, oneri ed irap compresi come rilevabile dall'all.B), opera nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa del personale.

3) Di dare espressamente atto che la presente integrazione non comporta alcuna modificazione nel rapporto instaurato con i lavoratori, né da diritto ad altre spettanze.

4) Di disporre che il Responsabile del Settore Finanziario provveda con apposita disposizione di servizio ad articolare l'orario di servizio dei dipendenti interessati, tenuto conto delle esigenze di servizio .

5) Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario di provvedere agli adempimenti consequenziali relativi all'impegno spesa e liquidazione delle somme dovute ai dipendenti interessati.

6) Di disporre che l'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere in qualsiasi momento la prosecuzione delle prestazioni integrative autorizzate, anche limitatamente al singolo dipendente, rimanendo validi gli effetti prodotti fino alla data della notifica agli interessati della decisione di sospensione.

7) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario.

8) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, vista l'urgenza di provvedere.

Il Proponente
Il SINDACO
Francesco Birrona

INTEGRAZIONE PARTI-TIME N.2 DIP.STABILIZZATI UFFICIO TRIBUTI

	DIPENDENT	DIFF.MENS. 32 ORE	DIFF. XIII 32 ORE	DIFF. TOT.	TOT ANNUO 32 ORE
CAT.C1	2	394,67	31,18	425,85	851,70
CAT.B1					
CAT.B1					
CAT.B1					
CAT.A1					
	2				851,70
			ONERI 27%		229,96
			IRAP 8,50%		72,39
					1.154,06




**OGGETTO: Potenziamento attività lavorativa personale a tempo parziale.
- Integrazione oraria personale Ufficio Tributi-**

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rende parere in ordine alla **regolarità tecnica**: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

Regalbuto, li 10/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Dott.ssa/Ing./Geom./Rag.....)



Ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rende parere in ordine alla **regolarità contabile**: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

Regalbuto, li 10/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Grazia Di Benedetto)




Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive


L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 12-06-2021 al a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, e che contro la stessa - **non** - sono stati presentati reclami.

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

- La presente delibera è divenuta esecutiva in data 10-06-2021 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/1991

Li

IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE
